

Pubblicato il 07/11/2016

N. 05147/2016 REG.PROV.COLL.
N. 04582/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4582 del 2011, proposto da:

LA FONTE Soc. Coop. Edilizia a r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Vitale, con il quale è elettivamente domiciliata presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

COMUNE DI BRUSCIANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Iossa, presso il quale è elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Umberto I n. 75;

per l'annullamento

a) della nota dirigenziale del Comune di Brusciiano prot. n. 8948 del 5 maggio 2011, con la quale si è intimato alla società ricorrente il pagamento della somma di € 31.929,43 a titolo di oneri concessori relativi alla

costruzione di un fabbricato per 24 alloggi da realizzare nel territorio comunale in Via Marconi;

b) di ogni altro atto preordinato, collegato e connesso, comunque lesivo dello jus aedificandi della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il gravame in trattazione, la società ricorrente impugna la nota dirigenziale in epigrafe con la quale il Comune di Brusciano pretende il pagamento di € 31.929,43 a titolo di oneri concessori, come determinati nella concessione edilizia n. 71/88/86 dell'8 ottobre 1986, successivamente prorogata con provvedimento n. 16/16/2001 del 21 giugno 2001.

Il Comune di Brusciano, costituitosi in giudizio, eccepisce nella sua memoria difensiva l'infondatezza del ricorso.

La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza pubblica del 25 ottobre 2016.

2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Va condivisa la censura, dedotta in via principale, con cui parte ricorrente solleva la maturata prescrizione del diritto a riscuotere gli oneri concessori, sostenendo che sarebbe inutilmente decorso il termine decennale,

computato dalla data di rilascio della concessione edilizia, entro cui l'amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare gli atti volti ad ottenere il pagamento dei contributi connessi all'esercizio delle facoltà edificatorie.

2.1 Giova premettere una breve ricostruzione della complessiva vicenda contenziosa, condotta sulla base delle pacifiche emergenze processuali, al fine di meglio comprendere la plausibilità della ragioni attoree.

Come già accennato, con concessione edilizia n. 71/88/86 dell'8 ottobre 1986 la società ricorrente è stata autorizzata a realizzare un fabbricato per 24 alloggi da ubicare nel territorio di Brusciano alla Via Marconi, in zona 167. Nella stessa concessione era emarginato l'importo dovuto dalla società per oneri concessori, pari a £ 61.824.000 (€ 31.929,43), da corrispondere nei modi e nei termini previsti da una precedente convenzione del 21 giugno 1985.

Con provvedimento sindacale n. 5 del 10 gennaio 1991, la predetta concessione era annullata in autotutela, ma a sua volta il provvedimento di autotutela subiva l'annullamento giurisdizionale disposto dalla sentenza di questo Tribunale n. 153 dell'8 luglio 1992.

Tale sentenza, sebbene sospesa in via cautelare con ordinanza n. 1054 del 28 settembre 1992, veniva confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 159 del 13 febbraio 1997.

A seguito della conseguente reviviscenza della concessione edilizia del 1986, la società ricorrente riprendeva i lavori e, dietro richiesta dell'amministrazione comunale, produceva in data 4 luglio 1997 una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento degli oneri concessori nella cifra determinata in concessione.

In data 17 settembre 1999, la società ricorrente avanzava istanza di proroga

dell'efficacia della concessione edilizia, la quale veniva esitata favorevolmente con provvedimento n. 16/16/2001 del 21 giugno 2001.

Infine, con la nota dirigenziale quivi impugnata del 5 maggio 2011, notificata nello stesso giorno, è stato ingiunto alla ricorrente il pagamento degli oneri concessori per l'importo di € 31.929,43.

2.2 Ebbene, dalla operata ricostruzione dei fatti possono agevolmente trarsi le seguenti notazioni: i) la concessione edilizia del 1986 ha conservato la sua efficacia originaria a seguito della conclusiva sentenza del Consiglio di Stato n. 159 del 13 febbraio 1997, con conseguente decorrenza, ai sensi dell'art. 2935 c.c., del termine decennale di prescrizione degli oneri concessori dalla data del suo rilascio, ossia dall'8 ottobre 1986. Tanto in applicazione del consolidato principio, fatto proprio dal Collegio ed essenzialmente condiviso anche dalla difesa comunale, secondo il quale il diritto di credito dell'amministrazione comunale avente ad oggetto il pagamento degli oneri concessori è soggetto all'ordinario termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di rilascio della concessione edilizia, con cui il relativo credito diviene certo, liquido (o agevolmente liquidabile) ed esigibile, restando irrilevante la circostanza che all'ente comunale sia espressamente riconosciuta la facoltà di stabilire, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 10/1977 (applicabile *ratione temporis*), modalità e garanzie per il pagamento del contributo; invero, l'atto di imposizione non ha carattere autoritativo, ma si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile applicativo di precedenti provvedimenti di carattere generale, e la sua mancata tempestiva adozione non implica alcun potere dell'amministrazione di differire il suo diritto di credito, configurandosi piuttosto come mancato esercizio del diritto stesso, idoneo a far decorrere il periodo di prescrizione (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. IV, 6 giugno 2008 n. 2686; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 giugno

2003 n. 3332); ii) non essendo nel frattempo intervenuti atti interruttivi volti ad esigere il credito, la prescrizione degli oneri concessori si è maturata l'8 ottobre 1996, ma la società ricorrente ha tacitamente rinunciato alla stessa in data 4 luglio 1997 mediante la produzione della polizza fideiussoria a garanzia del pagamento degli oneri in questione, dando luogo ad un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (cfr. art. 2937, comma 3, c.c.); iii) tuttavia, anche il secondo periodo decennale è inutilmente decorso senza che fossero posti in essere validi atti interruttivi, con la conseguenza che la prescrizione si è definitivamente compiuta il 4 luglio 2007.

2.3 Discende da quanto esposto che la richiesta di pagamento, inoltrata con la gravata nota dirigenziale del 5 maggio 2011, è chiaramente intervenuta in maniera tardiva, quando ormai non era più esigibile il credito per oneri concessori in ragione della maturata prescrizione decennale.

2.4 Né sono convincenti le obiezioni mosse dalla difesa comunale, con le quali si intende evidenziare che: a) con l'istanza di proroga della concessione edilizia del 17 settembre 1999 si sarebbe verificato un effetto interruttivo del termine prescrizionale; b) l'effetto interruttivo sarebbe comunque da ricollegare alla richiesta di pagamento degli oneri concessori inoltrata alla società ricorrente con nota dirigenziale prot. n. 6831 del 21 giugno 2001, emessa contestualmente al provvedimento di proroga del 2001.

Si rimarca, difatti, quanto segue: aa) l'istanza di proroga del 17 settembre 1999 incide solo sul prolungamento dell'efficacia della concessione edilizia al fine di evitare la sanzione decadenziale prevista dalla legge, ma non comporta affatto il riconoscimento, anche implicito, del debito per oneri concessori ai sensi dell'art. 2944 c.c. Ad ogni modo, anche nell'inconcessa

ipotesi che tale istanza possa essere parificata ad un valido atto interruttivo, la prescrizione si sarebbe comunque perfezionata il 17 settembre 2009, ben prima della contestata intimazione di pagamento del 5 maggio 2011; bb) la nota dirigenziale prot. n. 6831 del 21 giugno 2001 non assume alcuna giuridica rilevanza ai fini interruttivi, in quanto priva della relata di notifica alla società ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, n. 2686/2008 cit.).

3. In conclusione, emerge palese l'illegittimità della nota dirigenziale impugnata, essendo spirato il termine prescrizione per esigere il pagamento degli oneri concessori.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, tale atto merita di essere annullato con assorbimento delle rimanenti censure quivi non esaminate, dedotte in via meramente subordinata.

3.1 Le spese di giudizio vanno addebitate alla soccombente amministrazione comunale, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota dirigenziale del Comune di Bruscianno prot. n. 8948 del 5 maggio 2011.

Condanna il Comune di Bruscianno a rifondere in favore della società ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA ed importo del contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Rovis, Presidente

Francesco Guarracino, Consigliere

Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Carlo Dell'Olio

IL PRESIDENTE
Claudio Rovis

IL SEGRETARIO